Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NOTARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DANIELA CONCETTA NOTARO

Seduta del 10/04/2026

FATTO

Con ricorso del 4 ottobre 2025 (preceduto da rituale reclamo, negativamente riscontrato dall'intermediario) l'istante si è rivolta a codesto Collegio rappresentando di essere erede della defunta madre A.G., deceduta in data 23/02/2015.

In particolare, ha richiesto la liquidazione delle somme giacenti sui conti correnti (intestate alla de cuius) producendo – allo scopo - la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con i nominativi degli eredi, tra cui compariva anche il sig. G. B., padre della ricorrente, anch'egli deceduto.

A fronte della domanda di svincolo, la banca richiedeva la copia anche della documentazione correlata alla successione del padre, nonché altra "documentazione fiscale completa".

In tale contesto, la ricorrente contesta l'illegittimità della richiesta, ben potendo anche uno solo dei coeredi agire nei confronti dei debitori del *de cuius* per la riscossione dell'intero credito vantato ovvero per la quota proporzionale a quella ereditaria vantata e di sua spettanza; non sarebbe, pertanto, necessario il coinvolgimento ed il consenso degli altri coeredi per procedere alla relativa liquidazione (Cass. S.U. n. 24657/2007; Cass. n. 27417/2017 e ABF decisione 3 gennaio 2023).

Ha, quindi, richiesto lo svincolo delle somme giacenti sui conti correnti ed intestati alla de cuius

Nel costituirsi con apposite controdeduzioni, l'intermediario evidenzia che, in tema di successioni e donazioni, sono imposti ai debitori dei defunti alcuni obblighi per il caso di liberazione di somme rinvenienti da giacenze ereditarie.

L'art. 48 del Testo Unico sulle successioni e donazioni (D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346), in proposito, prevede che " … I debitori del defunto ed i detentori di beni che gli appartenevano non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma

4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei crediti e dei beni suddetti, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione.
Orbene, poiché il signor B.G., quale coerede della signora A.G., è deceduto prima della conclusione della liquidazione dell'asse ereditario, è sorto l'obbligo per la Banca di acquisire anche la documentazione fiscale completa relativa alla successione del padre e ciò ancorché siano presenti eventuali condizioni di esonero dalla presentazione della dichiarazione di successione.
La legge impone infatti adempimenti a carico dell'erede anche per quelle situazioni che prevedono detto esonero; per la banca ciò si traduce nell'ottenimento di una autocertificazione con la quale l'erede dichiari la ricorrenza delle condizioni di esonero dalla presentazione della dichiarazione di successione.
La resistente, poi, ha eccepito che la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente, infatti, non prevede l'esonero della banca dalle verifiche formali imposte dalla legge, ma stabilisce al contrario che, una volta acquisita la documentazione necessaria, la banca non possa frapporre ostacoli allo svincolo parziale delle somme all'erede richiedente.
Risulta evidente, pertanto, che la Banca non sta adempiendo alle richieste del cliente non già per un proprio capriccio ma per ottemperare a prescrizioni cogenti di legge.
In conclusione, ha insistito per il rigetto della domanda.
In sede di repliche la ricorrente ha ribadito la contrarietà della condotta della banca al canone di correttezza e buona fede.
Nelle controrepliche, la resistente ha precisato che la pratica successoria della signora A.G. è stata solamente censita dalla banca nel 2015 ma senza alcuna lavorazione per mancanza di qualsivoglia documento utile per l'apertura della successione.
Da allora nonostante i numerosi solleciti da parte della Banca per regolarizzare la documentazione nessuno degli eredi ha posto alcuna iniziativa per procedere allo sblocco.
Solo a distanza di nove anni la ricorrente ha richiesto di dar corso allo svincolo della propria quota ereditaria, ma ciò sulla base di una documentazione del tutto incompleta come già riferito in sede di riscontro al reclamo e ciò a prescindere dalla regolarizzazione della posizione del coerede morto nel 2019.
Come si evince infatti dalla stessa documentazione allegata al ricorso, la richiesta di atto notorio e il certificato di morte della *de cuius* A.G. riportano la data del novembre del 2024.
Ad oggi la pratica risulta "ferma" in quanto la ricorrente non ha ancora richiesto la lettera di sussistenza necessaria a procedere alla dichiarazione di successione della madre o della dichiarazione di esonero dal presentarla.
Come infatti già rilevato in sede di controdeduzioni, anche se con riferimento alla posizione del coerede deceduto nelle more B.G., la Banca non può procedere allo svincolo pro quota delle somme se non è regolarizzata la posizione fiscale della pratica successoria.
Nel caso di specie la richiesta della Banca non attiene alla questione relativa al consenso degli altri eredi ma presuppone il disbrigo della pratica fiscale sia del principale de cuius (A.G.) sia del coerede prematuramente deceduto di cui la ricorrente è a sua volta erede diretta.
Ne consegue che la presentazione della documentazione fiscale è indispensabile, al momento, quanto meno per la posizione della originaria *de cuius*. Sotto questo aspetto, l'orientamento dell'Arbitro è granitico nel ritenere che lo svincolo pro quota non possa prescindere dalla completezza dei documenti

ritenuti indispensabili per legge ai fini del corretto instradamento della pratica successoria (come appunto la dichiarazione di successione o la dichiarazione di esonero).
Di tali documenti non vi è alcuna traccia tant'è che non sono neanche stati prodotti unitamente al ricorso.

DIRITTO

Nel merito va rilevato come sia pacifico (e documentalmente provato) che la ricorrente è coerede legittima della madre A.G., deceduta il 23.02.20215. I coeredi della signora A.G. erano anche l'altro figlio J.B e il marito B.G.
In particolare, poi, quest'ultimo decedeva il 2.06.2019 come riportato nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per l'uso successione, presentata dalla ricorrente alla banca il 17.12.2024.
Peraltro, sempre nella comunicazione del 17.12.2024, parte ricorrente allegava altresì il certificato di morte della *de cuius* A.G., di cui chiedeva la "liquidazione" dei rapporti intrattenuti con la banca.
Nel riscontro al reclamo, l'intermediario rappresentava la necessità di acquisire "la documentazione fiscale completa e necessaria per lo svincolo delle attività finanziarie", oltre che della "documentazione relativa alla successione del Sig. B.".
Ed in effetti, dalla documentazione non emerge la tipologia dei rapporti intestati alla *de cuius*.
Quanto alla condotta dell'intermediario, costui parrebbe rifiutare la richiesta di liquidare i rapporti intestati alla madre defunta in base a una duplice motivazione.
Da un lato, infatti, richiama il disposto dell'art. 48, comma 3 del Testo Unico della successioni e delle donazioni, secondo cui i debitori del defunto ed i detentori di beni che gli appartenevano non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei crediti e dei beni suddetti, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione.
Ulteriormente, rileva la morte del padre della ricorrente, morto nel 2019, anch'esso coerede della *de cuius*. Tale evento (presumibilmente) potrebbe anche comportare la necessità di riaccertare l'entità delle quote ereditarie. In tale direzione, la banca resistente ha richiesto la presentazione della dichiarazione di successione sia per la posizione della madre (de *cuius* originale), sia per la posizione del padre della ricorrente (inizialmente coerede e poi altro *de cuius*).
Orbene, sul punto è noto il costante orientamento di codesto Collegio (ex multis, Collegio di Roma, decisione 16620/2021) secondo il quale è legittima la richiesta degli intermediari di provare la presentazione della dichiarazione di successione, ai sensi dell'art. 48, comma terzo, del *Testo Unico in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni* (decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346), posto che, fino all'esibizione di tale documento, la banca è tenuta a garantire l'indisponibilità delle somme che si trovano presso di lei (cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 11577 del 8.5.2019; id. decisione n. 9060 del 3.4.2019; Collegio di Torino, decisione n. 23091 del 7.11.2018).
Né è trascurabile che, seppur con riferimento ai libretti postali, disciplinati dal comma 4 dell'art. 48 del Testo Unico, il Collegio di Coordinamento, decisione n. 5305 del 18 ottobre 2013, ha stabilito che la disposizione "impone al debitore un vincolo dal quale deriva per l'intermediario un vero e proprio divieto di esecuzione della prestazione (alla stregua di una impossibilità giuridica sopravvenuta, come descritta dall'ordinanza di rimessione), in funzione di interessi pubblici ritenuti preminenti dal

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

legislatore, almeno sino al momento in cui non sia soddisfatta la condizione rappresentata dalla presentazione della denuncia di successione; non a caso, la normativa speciale prevede l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 53 t.u., nel caso in cui l'istituto di credito provveda comunque alla liquidazione della quota ereditaria. Proprio per questa ragione, deve ritenersi che il vincolo di indisponibilità che grava sulla quota caduta nell'asse ereditario, possa essere fatto valere anche nei confronti degli altri contestatari".

In conclusione, l'operato dell'intermediario resistente appare legittimo e rispettoso della normativa di settore.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE